

Bruxelles, 6.10.2016
COM(2016) 641 final

2016/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all'applicazione provvisoria del protocollo
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo").

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Tra il 13 dicembre 2012 e il 28 aprile 2016 si sono svolti diversi cicli negoziali. Al termine di ulteriori consultazioni tecniche e scambi di corrispondenza, il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalla Bosnia-Erzegovina il 18 luglio 2016.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) si segue una procedura distinta, secondo la quale la Commissione raccomanda al Consiglio di dare la sua approvazione a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. La Commissione propone che il Consiglio:

- adottare una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all'applicazione provvisoria del protocollo
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015¹.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'adesione della Croazia all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo ("il protocollo") allegato all'accordo stesso da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
- (4) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (5) I negoziati si sono conclusi con la sigla del protocollo il 18 luglio 2016.
- (6) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

¹ GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.

- (7) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (8) Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria, in conformità del suo articolo 8, paragrafo 2, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*